

REGIME FISCALE TRANSITORIO PER I DIVIDENDI DELIBERATI ENTRO IL 31.12.2022: NECESSARIA ANCHE LA RELATIVA CORRESPONSIONE

Risposta Agenzia Entrate non pubblicata

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con una risposta a interpello non (ancora) pubblicata, fornisce importanti chiarimenti in relazione al regime fiscale transitorio applicabile alle distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni cd. qualificate in società ed enti soggetti all'Ires, deliberate entro il 31 dicembre 2022.
- ✓ La Legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 999-1006, L. 205/2017) ha modificato, tra l'altro, il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale derivanti da partecipazioni cd. qualificate (ex art. 67, TUIR) percepiti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, prevedendo l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva del 26%. Contestualmente, è stato introdotto un regime transitorio applicabile *«alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022»* in virtù del quale alle predette distribuzioni continua ad applicarsi il regime fiscale previgente.
- ✓ Secondo detto regime, gli utili – derivanti da partecipazioni qualificate e percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale – concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente persona fisica (e sono dunque soggetti a tassazione Irpef) in misura parziale variabile stabilita da appositi decreti ministeriali (dal 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 fino al 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).
- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia, muovendo dal principio di cassa – rilevante ai fini della decorrenza del nuovo regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni cd. qualificate – e alla luce dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio (i.e. distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), andando oltre il tenore letterale della norma, giunge a ritenere necessaria, al fine di beneficiare del citato regime fiscale transitorio, (anche) la corresponsione entro il 31 dicembre 2022 dei dividendi.
- ✓ Pertanto, secondo l'Agenzia, i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2023, relativi a partecipazioni qualificate e costituiti da utili formati in periodi d'imposta precedenti all'introduzione del nuovo regime fiscale, saranno soggetti a ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva del 26% anche se deliberati entro il 31 dicembre 2022.

